



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VIA

\*\*\*

**Parere n. 1.081 del 10 maggio 2024**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p><b>Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda - Prescrizione: 16</b></p> <p><b>ID_VIP: 5838</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **Sottocommissione VIA**

#### **1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm. ii;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 249 e 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023.

#### **2. Considerato che:**

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

#### **3. Premesso che:**

- con Decreto di compatibilità ambientale n. 257 del 05/09/2019, è stato rilasciato, in favore della società SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito *società* o *Proponente*), giudizio positivo, circa la compatibilità ambientale del progetto “*Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda*”, oggetto del presente parere, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la n. 16, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché alla ARPA Veneto in qualità di Ente coinvolto, che di seguito si riporta:

*“In riferimento al collaudo idraulico e alla pulizia delle condotte:*

- a) le operazioni di prelievo e smaltimento dell’acqua utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte dovranno essere svolte sotto il controllo di ARPA;*
- b) al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto ad ARPA;*

- c) dovrà essere presentata ad ARPA una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia della condotta assieme alle procedure di raccolta e smistamento degli stessi;
  - d) lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti”;
- con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2116 del 23/10/2020, la società ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della suddetta condizione n.16;
  - con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2640 del 22/12/2020, acquisita con prot. MATTM/109854 del 29/12/2020, la società ha trasmesso una relazione contenente la descrizione dello stato di avanzamento della procedura di verifica di ottemperanza ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.152/2006, e indicazione della relativa documentazione di riferimento (lettere, documenti, elaborati grafici, etc.);
  - la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (di seguito la Divisione), con nota prot. MATTM/24616 del 09/03/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito *Commissione*) con prot. CTVA/1224 del 10/03/2021, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la *Commissione*, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/1719/11285>;
  - nel frattempo, l’ARPA Veneto, con nota del 28/12/2020, acquisita al prot. MATTM/110278 del 30/12/2020, aveva stabilito che “La prescrizione n. 16 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018 fa riferimento alla fase di cantiere e di esercizio. Pertanto la completa verifica di ottemperanza è rimandata all’acquisizione degli ulteriori elementi che SNAM RG potrà fornire in tali fasi”;
  - la società, con nota prot. n. 3266 del 22/12/2022, acquisita al prot. MiTE/163690 del 27/12/22, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;
  - la società, con nota prot. n. 3267 del 22/12/2022 ha trasmesso una serie di precisazioni relativamente alla nota di cui al prot. 3266 appena sopra richiamata..

#### 4. Preso atto e considerato che:

- Dalla documentazione depositata si evince che la società ha posto in essere attività idonee ad essere valutate per l’ottemperanza della condizione ambientale numero 16;
- In particolare, relativamente al **punto sub a) della condizione ambientale in esame**: “le operazioni di prelievo e smaltimento dell’acqua utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte dovranno essere svolte sotto il controllo di ARPA “ la società ha eseguito dei campionamenti in contraddittorio con ARPA Veneto, come da verbali pubblicati nel Portale del Ministero e di seguito elencati;
  - ✓ Verbale di campionamento ARPAV del 24/9/2021 - collaudo del lotto 1;

- ✓ Verbale\_24\_9\_21” Verbale di campionamento ARPAV del 4/4/2022 - collaudo del Lotto 2;
  - ✓ “Verbale\_4\_4\_2021” Verbale generale di prelievo campioni ARPAV del 25/5/2022 - collaudo del lotto 3°
  - ✓ “Verbale\_25\_5\_2022” Verbale di campionamento ARPAV del 29/9/2022 - collaudo del lotto 3B
- Con riferimento al **punto sub b) della condizione ambientale numero 16**, *“al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto ad ARPA”*, la società ha eseguito e documentato le analisi chimiche richieste, i cui esiti sono stati trasmessi ad ARPAV con pec del: 14.10.2021 per il Lotto 1; 23.09.2022 per il Lotto 2; 09.11.2022 per il Lotto 3A; 09.11.2022 per il Lotto 3B;
  - In merito a quanto previsto nel **punto sub c) della condizione ambientale numero 16** *“dovrà essere presentata ad ARPA una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia della condotta assieme alle procedure di raccolta e smistamento degli stessi”* la società ha documentato l’avvenuta caratterizzazione e lo smaltimento, come è indicato nella nota prot. n. 3267 del 22/12/2022;
  - Relativamente al **punto sub d) della già menzionata condizione**: *“lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti”* la società ha acquisito le seguenti autorizzazioni, relative ai Lotti 1, 2, 3A e 3B:

**Lotto 1**

Autorizzazione\_prot. n. 0008247 del 14-04-2021 (Consorzio Bonifica Piave);  
Autorizzazione Provincia TV allo scarico Ponte di Piave (ferrovia) - prot. 2021/0043125;  
Autorizzazione Provincia TV scarico Ponte di Piave - prot. 2021/0043132;  
Autorizzazione Provincia TV scarico S.Pietro di Feletto - prot. 2021/0043195;  
Autorizzazione Provincia TV scarico S.Lucia di Piave - 2021/0043183;  
Autorizzazione Provincia TV scarico Susegana - 2021/0043162;

**Lotto 2**

Autorizzazione Provincia TV scarico punto 4bis - Lotto 2 - I parte – prot. 2022/0015555;  
Autorizzazione Provincia TV scarico punto 4bis - Lotto 2 - II parte - prot. 2022/0015546;  
Autorizzazione Consorzio Bonifica Piave prot. n. 0027574 del 10/11/2021;  
Autorizzazione Consorzio Bonifica Piave prot. n. 0008247 del 14/04/2021

**Lotto 3A**

Autorizzazione del Genio Civile Provincia di Treviso prot. 254264/22;  
Autorizzazione Provincia Treviso prot. 29356/2022;  
Autorizzazione Consorzio Bonifica Piave prot.0008247 del 14/04/2021;

**Lotto 3B**

Consorzio Bonifica Piave - prot. 0008247 del 14/04/2021 Regione Veneto – prot. 0443910 del 27/9/2022;  
Autorizzazione Provincia di Treviso scarico punto 5bis - Lotto 2 - I parte prot. 2022/0029356;  
Autorizzazione Provincia di Treviso scarico punto 5bis - Lotto 2 - II parte prot. 2022/0029217.

**Tenuto conto che**

- Il progetto in esame prevede il rifacimento del metanodotto PIEVE DI SOLIGO - SAN POLO DI PIAVE - SALGAREDA DN 300 (12") - DP 75 bar e il rifacimento/ricollegamento delle opere connesse, con relativa messa fuori esercizio della condotta e degli impianti esistenti per una lunghezza complessiva di km 35+161 m;
- La verifica di ottemperanza è riferita ad un tratto limitato della linea di progetto, precisamente quella individuata con i lotti numero 1, 2, 3A e 3B;
- Con la presente verifica di ottemperanza la Commissione si esprime per la parte di opera realizzata (come richiesta dalla società nell'istanza prot.3276 del 22.12.2022).

**Tutto ciò premesso e considerato**

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,  
Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

in ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 16 del Decreto di compatibilità ambientale n. 257 del 05/09/2019 relativo al “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda”, si ritiene che questa **sia ottemperata**.

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**